



## ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO

### Art. 7

#### Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

All'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il terzo comma e' sostituito dal seguente:  
«Essa e' composta da ventuno senatori e da ventuno deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica».

Versione in vigore dal 17 febbraio 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio |
| Estremi       | Legge 9 febbraio 2023, n. 12                                              |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2023                                   |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/istituzione-di-una-commissione-parlamentare-di-inchiesta-sul/art-7-modifica-della-composizione-della-commissione-parlamentare-per-l>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it